

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2023, n. 16-6959

L.R. 1/2004 e L. 241/1990 e s.m.i. art. 12 - Approvazione criteri generali per il finanziamento di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative regionali in materia socio assistenziale, di cui all'art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004. Revoca delle DD.G.R. n. 43-8391 del 10.03.2008 e n. 21-8545 del 07.04.2008.

A relazione degli Assessori Caucino, Marrone:

Premesso che:

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione dei criteri stessi;
- l'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. 1/2004, prevede che la Regione realizzi iniziative di proprio interesse, promuova e concorra alla realizzazione di iniziative anche sperimentali ed innovative promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, nonché realizzi e coordini iniziative a livello europeo ed internazionale.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 43-8391 del 10 marzo 2008 con cui sono state individuate le attività regionali in materia socio-assistenziale la cui realizzazione comporta l'utilizzo di risorse finanziarie, definendo i programmi da realizzare, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. 1/2004;
- la D.G.R. n. 21-8545 del 7 aprile 2008 con cui sono stati approvati i criteri per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. m) e all'art. 58 della L.R. 1/2004.

Dato atto che l'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*" in linea con il disposto normativo nazionale prevede che "*I criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, sono predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni*".

Considerato che le iniziative regionali mediante contribuzione a terzi vengono individuate nelle aree di intervento dei capi I, II, III, IV e V della L.R. 1/2004 riguardanti le politiche per le famiglie, la tutela materno infantile, le persone anziane e disabili, altri soggetti in condizioni di fragilità, promozione e valorizzazione del Terzo Settore e che tali iniziative regionali si articolano nella:

- promozione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo;
- realizzazione di attività e progetti, nonché monitoraggio progetti;
- promozione e concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti;
- contributi per manifestazioni ed iniziative di interesse regionale.

Ritenuto opportuno aggiornare gli ambiti ed i criteri generali delle modalità di presentazione e valutazione dell'istanza, liquidazione e controllo dei contributi concessi dalla Regione Piemonte in materia socio assistenziale, in merito all'art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004.

Dato atto che gli indirizzi per la definizione delle nuove disposizioni relative alla contribuzione relativamente all'art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004, di cui alle DD.G.R. n. 43-8391 del 10 marzo 2008 n. 21-8545 del 7 aprile 2008, sulla base dei seguenti obiettivi e finalità di carattere generale:

- a) riordino di una disciplina organica in materia di presentazione e valutazione dell'istanza, modalità di controlli e monitoraggio, revoca dei contributi;
- b) migliore definizione, articolazione delle procedure, con particolare riferimento alle fasi di assegnazione, realizzazione, controllo, monitoraggio dei contributi concessi, con regole che da un lato garantiscano trasparenza e chiarezza per i beneficiari e dall'altro il corretto utilizzo del contributo pubblico, da destinarsi, in misura prevalente alle spese direttamente connesse alla realizzazione dei progetti ed iniziative di interesse regionale;
- c) organicità e completezza delle disposizioni e dei procedimenti di assegnazione delle risorse in capo alla Direzione competente in materia di Politiche sociali e Welfare;
- d) definizione di modalità di partecipazione a progetti ed iniziative di interesse regionale che favoriscano l'accesso ampio e plurale alle opportunità di sostegno nelle diverse aree di intervento, evitando meccanismi di accentramento di risorse da parte di singoli soggetti;
- e) articolazione di un sistema di controlli sui contributi, in termini di verifica amministrativa-contabile, nonché di controllo sulla realizzazione e il buon esito del progetto o dell'iniziativa di interesse regionale.

Considerata l'evoluzione dei bisogni ma anche dei disagi e delle fragilità in ambito sociale, le indicazioni sopra descritte non possono esaurire la casistica degli interventi e delle iniziative. In conseguenza di ciò saranno individuate, con successivi provvedimenti amministrativi, ulteriori e specifiche indicazioni delle finalità da raggiungere.

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili alla realizzazione dei progetti e delle iniziative inerenti all'art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004, trovano copertura nella legge regionale di bilancio e, nello specifico per il triennio 2023-2025, nella Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*", nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 1210 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)" (capitoli di spesa regionale 2023-2025 118641, 145357 euro 60.000,00, 145610 euro 200.000,00, 173750 euro 200.000,00, 180684 euro 760.000,00, 188250 euro 770.250,00).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di:

- approvare le nuove disposizioni relative alla presentazione e valutazione dell'istanza, modalità di controlli e monitoraggio, revoca dei contributi concessi in materia di socio assistenziale, di cui all'art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004 a decorrere dall'anno 2023, contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- dare mandato ai Settori regionali "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità" della Direzione Sanità e Welfare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione su progetti a durata pluriennale nonché le procedure di monitoraggio delle iniziative di interesse regionale;
- revocare le DD.G.R. n. 43-8391 del 10 marzo 2008 e n. 21-8545 del 7 aprile 2008.

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare gli artt. 4 “Indirizzo politico amministrativo”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, artt. 17 e 18;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
- la D.G.R. n. 1-6763 del 27/04/2023 - Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare i criteri generali relativi alla presentazione e valutazione dell’istanza, modalità di controlli e monitoraggio, revoca dei contributi concessi finalizzati alla realizzazione di iniziative regionali in materia socio assistenziale, di cui all’art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004, contenuti nell’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di applicare le disposizioni generali della presente deliberazione a decorrere dall’assegnazione di contributi per l’anno 2023;
- 3) di dare atto che le risorse regionali disponibili alla realizzazione dei progetti e delle iniziative inerenti all’art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004, trovano copertura nella legge regionale di bilancio e, nello specifico per il triennio 2023-2025, nella Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*”, nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 1210 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)” (capitoli di spesa regionale 2023-2025 118641, 145357 euro 60.000,00, 145610 euro 200.000,00, 173750 euro 200.000,00, 180684 euro 760.000,00, 188250 euro 770.250,00);
- 4) di dare atto che i criteri generali di cui alla presente deliberazione trovano applicazione previo stanziamento annuale delle risorse del bilancio regionale che saranno approvate con idonei provvedimenti della Giunta regionale al fine dell’adozione degli atti amministrativi a cura dei Dirigenti dei Settori regionali competenti;
- 5) di demandare i Settori regionali “Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” e “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità” della Direzione Sanità e Welfare, ognuno per la propria competenza,

l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione su progetti a durata pluriennale nonché le procedure di monitoraggio delle iniziative di interesse regionale;

6) di revocare le DD.G.R. n. 43-8391 del 10 marzo 2008 e n. 21-8545 del 7 aprile 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Criteria generali per il finanziamento di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative regionali in materia socio assistenziale, di cui all'art. 4 comma 1 lett. m) della L.R. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”.

1. Obiettivi e finalità

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono finalizzate al riordino e alla ridefinizione, da parte della competente Direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali e Welfare, delle disposizioni relative alla presentazione e valutazione dell'istanza, modalità di controlli e monitoraggio, revoca e rideterminazione dei contributi concessi per la realizzazione di iniziative regionali in materia socio assistenziale, di cui all'art. 4 c. 1 lett. m) della L.R. 1/2004 con decorrenza anno 2023.

In attuazione dell'articolo 4 comma 1 lett. m) della L.R. 1/2004, la Regione intende realizzare progetti, attività e iniziative anche sperimentali ed innovative promosse dagli enti territoriali e dai soggetti del terzo settore, aventi le caratteristiche specificate al punto 4, definendo:

- a) criteri, tempi e modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi;
- b) modalità di approvazione e finanziamento dei progetti, delle attività e delle iniziative di interesse regionale;
- c) entità massima dei contributi;
- d) procedure di presentazione e valutazione, termini di presentazione delle domande;
- e) controlli e monitoraggio dei progetti;
- f) revoca e rideterminazione dei contributi concessi.

2. Aree di intervento

Le aree di intervento dei capi I, II, III, IV e V della L.R. 1/2004 riguardano le famiglie, i minori, la tutela materno infantile, le persone anziane e disabili, altri soggetti deboli.

Tali iniziative regionali si articolano nella:

- promozione e concorso alla realizzazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti;
- realizzazione e monitoraggio di attività e progetti
- contributi per manifestazioni ed iniziative di interesse regionale

3. Contenuto dei progetti

I soggetti titolari dei progetti e le attività in materia socio assistenziale, di cui all'articolo 4 comma 1 lett. m) della L.R. 1/2004, per beneficiare dei contributi regionali, devono necessariamente indicare:

- il soggetto proponente e le eventuali partnership e/o co-progettazione;
- descrizione delle attività e/o iniziative che si intende realizzare;
- le aree di intervento;
- l'ambito nel quale si intende operare;
- il contesto socio-economico di riferimento sul quale si intende intervenire;
- i bisogni ai quali rispondere;
- l'arco temporale di riferimento che può essere di durata annuale e/o pluriennale;
- le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema piemontese;
- la presenza o meno di altre contribuzioni pubbliche o privati insistenti sul progetto.

4. Beneficiari

Sono beneficiari delle contribuzioni le amministrazioni locali, le associazioni iscritte in registri regionali delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS), nonché gli enti del terzo settore (ETS) iscritti al Registri Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS e le Fondazioni del Terzo Settore iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Le Odv, APS, Fondazioni Onlus e ETS possono partecipare se hanno sede legale ed operativa in Piemonte (come comprovato dall'atto costitutivo). Il Legale Rappresentante, deve dichiarare, a pena di esclusione dalla presa in esame della proposta progettuale, il possesso dei seguenti requisiti di:

- a) idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni e accordi con la Pubblica Amministrazione, ovvero, la mancanza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) essere operanti sul territorio regionale;
- c) avere idonee capacità professionali ed organizzative, esperienze, strutture, risorse strumentali che, a diverso titolo e sulla base di specifiche competenze possono contribuire a migliorare il livello dei progetti realizzati, sviluppare sinergie in termini di progettualità, territorialità e ottimizzazione delle risorse a disposizione;
- d) iscrizione al RUNTS o all'anagrafe delle Onlus alla data di presentazione della proposta progettuale oppure essere in corso di trasmigrazione dai previgenti registri regionali delle ODV e delle APS.

5. Criteri di finanziamento dei contributi e spese ammissibili

Il contributo è destinato esclusivamente ad iniziative di rilevanza regionale finalizzate a progettare, anche attraverso la co-progettazione con gli enti locali, progetti, attività ed iniziative di carattere sperimentale ed innovativo nelle aree di intervento riguardanti le famiglie e i minori, la tutela materno infantile, le persone anziane e disabili, altri soggetti in condizioni di fragilità.

I progetti e le iniziative d'interesse regionale, di cui all'articolo 4 comma 1 lett. m) della L.R. 1/2004, se coerenti con le finalità di cui al punto 2, sono finanziabili per un massimo del 90 per cento del loro costo complessivo, con un co-finanziamento minimo del 10 per cento da parte dell'ente proponente. La quota del co-finanziamento può comprendere anche costi di personale e di servizi.

L'importo massimo di sostegno concedibile, calcolato sulle spese ritenute ammissibili, pari al 90% dell'importo totale del progetto, è compreso fra 5.000 e 100.000 euro.

Sono ammissibili alla contribuzione le seguenti spese:

1. spese generali (progettazione, coordinamento, amministrazione, rendicontazione, ecc.);
2. spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali);
3. spese per acquisto di piccole attrezzature, materiale di consumo, piccoli arredi, ecc;
4. spese per acquisto servizi (comprensivo di personale se fornito da terzi), nonché per convenzionamento con soggetti terzi in qualità di realizzatori di attività;
5. spese per forniture di beni necessari per la realizzazione del progetto;
6. spese per attività di formazione per gli operatori ed i volontari, promozionali e divulgative;
7. rimborsi spese sostenute dai volontari;
8. spese per prodotti assicurativi;
9. spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali, utenze, affitti, ecc. purché espressamente riconducibili al progetto, anche in quota parte).

Non sono ammissibili alla contribuzione per la realizzazione dei progetti:

- tutte le spese in conto capitale (rientrano tra queste spese anche gli acquisti in leasing);
- spese per l'acquisto di automezzi;
- valorizzazione delle attività svolte dai volontari;
- spese di catering.

Sono comunque ammesse spese per organizzazione di attività complementari di modesta rilevanza finanziaria, inerenti alle progettualità dell'art. 4 comma 1 lett. m) della L.R. 1/2004, di cui al punto 2 del presente allegato.

L'importo finanziabile è fissato in massimo 1.000 euro il cui pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione di fattura elettronica, una volta effettuato il servizio, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

6. Modalità di presentazione e criteri di valutazione

I Settori regionali competenti provvedono a ricevere, analizzare e a valutare le richieste pervenute entro il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate dal bilancio regionale, procedono a verificare la completezza dei progetti proposti, la correttezza della documentazione formale presentata a corredo.

La valutazione delle progettualità e delle iniziative proposte si baserà, come definito dagli atti dirigenziali conseguenti, sui seguenti criteri:

- attinenza della proposta progettuale e dell'iniziativa alle aree di intervento di cui al punto 2 del presente allegato;
- grado di dettaglio del progetto;

- caratteristiche qualitative del progetto, con particolare riguardo all'aspetto sperimentale e innovativo delle proposte. I progetti possono anche prevedere il mantenimento, lo sviluppo o l'integrazione della attività in corso;
- chiara identificazione e quantificazione dei destinatari finali del progetto quale presupposto della sua rilevanza;
- tempi e modalità di realizzazione;
- grado di coinvolgimento dei territori regionali
- concorso di più soggetti associativi;
- motivazioni sociali e le finalità a sostegno dell'iniziativa con relativo piano finanziario;
- composizione del proponente il progetto (numero addetti al progetto, numero volontari, ecc.);
- maggior grado di co-finanziamento rispetto al minimo richiesto;
- relazione contenente i risultati attesi delle proposte progettuali e delle iniziative;
- diretto interesse regionale.

7. Modalità di concessione del contributo

I contributi regionali concessi sono erogati con le seguenti modalità:

- 70% a titolo di acconto, successivamente all'adozione dell'atto dirigenziale di assegnazione e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 30% a saldo, previa acquisizione della rendicontazione attestante la spesa totale sostenuta corredata da una relazione di dettaglio dell'attività svolta e verifica del DURC. La relazione finale, comprensiva della rendicontazione, deve essere consegnata entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, pena la decadenza del contributo.

8. Controlli e monitoraggio

I Settori regionali competenti effettuano gli opportuni controlli, anche a campione, e con visite in loco, sia sul corretto svolgimento delle attività proposte al finanziamento, sia sull'effettiva entità delle spese sostenute rispetto a quelle dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi. rispetto alle dichiarazioni rese e sulla documentazione pervenuta, al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese dagli enti beneficiari relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa, nonché verificano lo stato di realizzazione del progetto ammesso a contributo. Nel contempo possono effettuare verifiche sulla regolarità e sulla permanenza dei requisiti dichiarati in sede di avvio del progetto da parte del soggetto beneficiario del contributo.

I Settori regionali competenti definiscono i casi e le modalità con cui, a fronte di preventiva richiesta motivata da parte del soggetto beneficiario della contribuzione, possano essere autorizzati cambi di denominazione, di contenuto e di tempi di realizzazione delle attività comprese nel progetto oggetto di sostegno regionale. Tali richieste devono rivestire carattere di eccezionalità e di imprevedibilità e devono essere ampiamente documentate e giustificate.

I controlli specifici, effettuati dai Settori regionali competenti, si articolano in:

- controlli sulla realizzazione e il buon esito dell'iniziativa o del progetto;
- controlli amministrativi-contabili sulla documentazione costituente la rendicontazione del contributo;
- controlli sulla rendicontazione dei contributi resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

9. Revoca dei contributi

In caso di inadempienze o irregolarità contabili riscontrate durante la realizzazione del progetto, i Settori regionali provvede ad avviare il procedimento di revoca contributiva.

Si procede nel procedimento di revoca nei seguenti casi:

- l'attività descritta nel progetto proposto e sostenuta dal contributo non è stata realizzata;
- la documentazione contabile e/o la relazione sull'attività svolta risultano non attinenti all'attività descritta nel progetto proposto;
- il rendiconto finale dell'intervento, sulla base delle valutazioni istruttorie del Settore regionale competente in sede di controllo, presenta una serie d'irregolarità non sanabili;
- la mancata presentazione del rendiconto finale dell'intervento;
- il totale delle spese rendicontate si discosta in diminuzione, rispetto al quadro economico progettuale ammesso a contribuzione, in misura superiore al 50%.

La revoca del contributo assegnato, che può essere anche parziale, comporta il recupero delle somme già eventualmente erogate, incrementate degli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, non dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

10. Evidenza dei contributi

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento.

La Regione può definire, con i beneficiari dei contributi, accordi e/o intese per la regolamentazione della proprietà e dell'utilizzo di loghi, marchi e segni distintivi delle iniziative oggetto di sostegno.

Gli Enti del Terzo Settore beneficiari sono tenuti ad ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza per i contributi pubblici ricevuti, di cui alla Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 e s.m.i..

11. Rispetto normativa Aiuti di Stato

L'assegnazione dei contributi, per i soggetti privati, avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato e nello specifico nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis».

12. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14/2014 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Regionale del Settore “Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale” e del Settore “Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità”, ognuno per la parte di propria competenza.

Il responsabile del procedimento individuerà il responsabile dell'istruttoria.

13. Termini del procedimento e obblighi di conservazione

La valutazione delle progettualità e delle iniziative proposte ai fini dell'assegnazione contributiva, deve concludersi nei termini di 90 gg. dalla presentazione completa degli atti progettuali.

I beneficiari delle contribuzioni sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa agli interventi realizzati con la contribuzione regionale, per il periodo previsto dalla vigente normativa e comunque per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni dalla fine del progetto.

14. Disposizioni finali

La direzione regionale competente adotterà, nel rispetto degli indirizzi presenti, provvedimenti relativi alle modalità di rendicontazione, controllo e verifica.